

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 31/07/2013

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Oggetto del Regolamento

CAPO II IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE

art. 2 Il Presidente della Consulta

CAPO III LA CONSULTA PROVINCIALE

art. 3 Composizione della Consulta provinciale

art. 4 Autonomia organizzativa della Consulta provinciale

art. 5 Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera
di Commercio di Brindisi

art. 6 Funzioni consultive e formulazione delle proposte

art. 7 Convocazione delle sedute

art. 8 Luogo delle sedute

art. 9 Deposito degli atti – Rilascio delle copie

art. 10 Sospensione delle sedute

art. 11 Quorum per la validità delle riunioni

art. 12 Validità delle proposte

art. 13 Trattazione dell'ordine del giorno

art. 14 Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno

art. 15 Ordine e disciplina degli interventi

art. 16 Pubblicità delle sedute

art. 17 Partecipazione ai lavori della Consulta

art. 18 Presenza del pubblico in aula

art. 19 Processo verbale delle sedute

art. 20 Obbligo di astensione

art. 21 Sospensione o rinvio di un argomento

art. 22 Votazioni

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 23 Interpretazione delle norme del regolamento

art. 24 Entrata in vigore del regolamento

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento, l'organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta nonché lo svolgimento delle riunioni della Consulta provinciale di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio camerale e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa.

CAPO II IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE

ART. 2 IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio di Brindisi, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. Per la nomina del Presidente della Consulta, che deve effettuarsi a maggioranza dei presenti, si rimanda agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.
3. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
4. Il Presidente della Consulta nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:
 - a) predisporre l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - b) convoca la Consulta;
 - c) dirige i lavori della Consulta;
 - d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione.

CAPO III LA CONSULTA PROVINCIALE

ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE

1. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. **dotati di struttura a livello provinciale.**

2. Sono inoltre chiamati a farne parte fino ad un massimo di nove esponenti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, operanti nella circoscrizione territoriale da almeno tre anni individuate dalla Giunta camerale a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni in relazione alla mission camerale e del grado di rappresentatività di queste ultime .

3. Al fine di determinare la maggiore rappresentatività nella circoscrizione delle associazioni delle categorie professionali si dovrà tener conto in particolare della consistenza numerica, che dovrà essere almeno pari a 30 iscritti, dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione di competenza in relazione alla *mission* camerale e alle funzioni della Consulta.

3. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

ART. 4

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DELLA CONSULTA PROVINCIALE

1. La Consulta ha autonomia organizzativa, che esercita nel rispetto delle norme vigenti e dei modi indicati nel presente regolamento.

2. Si riunisce in via ordinaria almeno in una sessione annuale.

3. Ferme restando le competenze e le prerogative dei componenti la Consulta, il Presidente programma l'attività della Consulta, definendo il calendario delle sedute.

ART. 5

DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI NEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Brindisi, di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre n. 580, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.

2. Per la validità delle riunioni della Consulta e per la validità della nomina del rappresentante degli ordini professionali si rimanda agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.

3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del d.m. 4/08/11 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.

4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della legge n. 580/93.

ART. 6 FUNZIONI CONSULTIVE E FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE

1. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando giudizi e/o valutazioni indirizzati alla Camera di Commercio relativi alla promozione di una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti - nel campo della comunicazione, del marketing, della formazione, dell'assistenza legale, contabile, fiscale e gestionale, della consulenza strategica e finanziaria, della ricerca e sviluppo, del design - essenziale nel supportare le aziende nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale con riferimento alla *mission* della Camera di Commercio.
2. Esercita altresì funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

ART. 7 CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. La Consulta è convocata dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta sia per la prima che per la seconda convocazione, da tenersi in uno dei tre giorni successivi alla prima.
3. La convocazione deve essere inviata all'indirizzo indicato dai componenti la Consulta, con l'ordine del giorno, via e-mail, **almeno cinque giorni** prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata **entro quarantotto ore** prima della seduta.
4. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta della Consulta vengono inviati ai componenti la Consulta almeno tre giorni prima della seduta, salvo il caso di urgenza.
5. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed i sabati
5. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente la Consulta interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.
6. La convocazione straordinaria della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Segretario Generale o lo richiedano almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
7. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di nomina fra i componenti presenti; a parità di anzianità di nomina, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di età.

ART. 8 LUOGO DELLE SEDUTE

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la Camera di commercio di Brindisi, e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

ART. 9
DEPOSITO DEGLI ATTI – RILASCIO DELLE COPIE

1. Gli originali degli atti e la documentazione riguardante gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, durante le sedute, nella sala della Camera di commercio di Brindisi, a disposizione dei componenti.

2. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

ART. 10
SOSPENSIONE DELLE SEDUTE

1. Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato.

ART. 11
QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto camerale richiedano maggioranze qualificate, le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

ART. 12
VALIDITÀ DELLE PROPOSTE

1. La Consulta approva le proposte da presentare al Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

2. Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.

3. I componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.

ART. 13
TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Sia il Presidente sia i componenti presenti possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi.

2. La proposta è accettata se nessuno si oppone. In caso contrario i componenti votano per alzata di mano.

3. Il Presidente valuta volta per volta l'opportunità di stabilire la durata degli interventi.

ART. 14

TRATTAZIONE URGENTE DI ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. In apertura dei lavori di ogni seduta della Consulta, il Presidente ed i singoli componenti presenti possono presentare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purché a livello di mera comunicazione.
2. Prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente valuta le comunicazioni di cui al comma precedente. In caso di riconoscimento dell'urgenza, è disposta la trattazione prima della chiusura della seduta della Consulta.

ART. 15

ORDINE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. Il Presidente valuta volta per volta la necessità di tempificare gli interventi.
2. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.

ART. 16

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche, salvo che la Consulta non disponga diversamente.

ART. 17

PARTECIPAZIONI AI LAVORI DELLA CONSULTA

1. Possono partecipare alle sedute oltre al Presidente e ai componenti della Consulta, il Presidente ed il Segretario Generale della Camera di commercio di Brindisi, il personale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima e le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

ART. 18

PRESENZA DEL PUBBLICO IN AULA

1. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di tutto o in parte del pubblico che non tenga un comportamento corretto o non si astenga da manifestazioni di assenso o dissenso, da comunicazioni o scambi di parola con i componenti la Consulta o turbi lo svolgimento della seduta.

2. In caso di più grave impedimento, il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse e disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno che all'esterno dell'aula.

ART. 19 PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta.
2. Il verbale della seduta, redatto in forma sintetica, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per la presa d'atto.
3. Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario Generale della Camera di Commercio o da un suo delegato, che provvede alla redazione del processo verbale.
4. All'inizio della riunione il Presidente chiede alla Consulta se vi siano osservazioni sul verbale della precedente seduta. Se nessuno si pronuncia, si intende che la Consulta ne prenda atto all'unanimità.
5. Il rilascio di copie compete al Presidente o ad un suo delegato.

ART. 20 OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I componenti la Consulta, quando l'oggetto della discussione tratti di interesse proprio e dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
2. I componenti la Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 21 SOSPENSIONE O RINVIO DI UN ARGOMENTO

1. La sospensione o il rinvio di un argomento debbono essere proposti prima che si inizi la discussione.
2. Aperta la discussione, la sospensione e il rinvio possono essere ammessi soltanto quando siano giustificati dall'emergere di nuovi elementi.
3. In tali casi, la discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che la Consulta non abbia deliberato in merito.

ART. 22 VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
2. Nelle votazioni per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il parere o la proposta chiedendo che votino prima i partecipanti alla Consulta che sono favorevoli e successivamente i partecipanti contrari; il Presidente verifica infine il numero dei partecipanti astenuti

3. L'esito è proclamato dal Presidente.
4. Qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.
5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente.
6. Si può rispondere all'appello nominale fino al momento precedente la chiusura della votazione.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 23 INTERPRETAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO

1. La soluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento, è rimessa al Presidente, che può sottoporre la questione alla Giunta camerale.

ART. 24 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nell'Albo camerale on line, secondo quanto previsto dall'art. 66 dello statuto camerale.